

INDICAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMUOVIBILI ED AUTONEGOZI

Considerazioni generali e competenze comunali

Di Marco Odasso

Il Ministero dell'Interno ha emanato nuove norme sulla sicurezza dei mercati e delle manifestazioni temporanee in cui si impiega GPL con la nota 12/3/2014 prot. 3798, per cercare di prevenire i gravi incidenti che si sono verificati negli ultimi anni a Guastalla (RE) il 09/03/2013 ed a S.Germano Vercellese (VC) il 26/06/2010.

Si tratta di un atto amministrativo dal contenuto essenzialmente tecnico, formalmente alquanto atipico (... *perché il Ministero non ha utilizzato lo strumento del Decreto?*), non diretto ai comuni - anche se tali enti sono tra i principali destinatari della norma - ma solo ai Vigili del Fuoco.

Un atto amministrativo che peraltro non risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui appare carente sotto il profilo della conoscibilità e, di conseguenza, dell'efficacia *erga omnes*.

Peraltro risulta dal contenuto dell'atto stesso che le nuove indicazioni tecniche di prevenzione incendi sono state concertate con le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche. A tal proposito non si può non osservare che sarebbe stato sicuramente opportuno un confronto con l'ANCI, posto che i Comuni sono individuati tra i principali esecutori della norma.

Sul piano formale, la direttiva si compone essenzialmente di tre parti:

- 1) Un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
- 2) L'allegato A inerente l'installazione e utilizzo di bombole di G.P.L. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi.
- 3) L'allegato B relativo all'utilizzo di impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto ed un estratto del rapporto Tecnico UNI TR 11426.

In merito alle attività economiche sottoposte alla nuova disciplina si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 41 Cost. e della relativa normativa di dettaglio, il diritto alla sicurezza prevale sull'interesse legittimo all'esercizio dell'attività commerciale.

Nel merito si osserva che le fiere ed i mercati vanno progettati e istituiti tenuto anche conto dei profili di sicurezza; anche banchi rimovibili e autonegozi, sia durante la vendita «su posteggio», sia nell'esercizio delle altre forme di vendita (itinerante, a domicilio, ecc.), debbono essere in condizioni di operare in sicurezza.

In ordine alle manifestazioni temporanee, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano il G.P.L. soffrono di particolare criticità a causa della precarietà degli allestimenti e della limitata professionalità degli operatori (spesso volontari), mentre le attività di spettacolo o trattenimento, già di per sé pericolose, possono interferire negativamente con quelle di preparazione e somministrazione, soprattutto temporanea, di alimenti e bevande.

Le manifestazioni temporanee sono festeggiamenti locali, fiere, sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari o simili, organizzati da amministrazioni locali, associazioni varie, pro-loco, enti, comitati, ecc., in modo estemporaneo e saltuario, per un periodo breve (da alcune ore ad alcuni giorni), senza una collocazione fissa, spesso con modalità precarie, a volte con preparazione e somministrazione occasionale di pasti più o meno complessi, con eventuale organizzazione contestuale di spettacoli o trattenimenti pubblici

Le manifestazioni temporanee, proprio perché spesso si svolgono con modalità precarie e gestione non sempre professionale, risultano particolarmente critiche per quanto attiene i profili di sicurezza alimentare, nonché di incolumità e sicurezza delle persone, specialmente se è prevista la preparazione (cottura) di pasti e l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti pubblici.

Dal punto di vista amministrativo e sanitario, le manifestazioni temporanee sono, come è noto, soggette ai seguenti provvedimenti autorizzatori temporanei:

- ✓ SCIA AMMINISTRATIVA per la somministrazione di alimenti e bevande;
- ✓ SCIA SANITARIA per la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- ✓ LICENZE DI P.S. se sono previsti spettacoli e/o trattenimenti pubblici.

In ordine alle possibili interferenze tra l'attività di somministrazione alimenti e bevande e quella di spettacolo/trattenimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 1, penultimo capoverso, ed al punto 2.2.3, lettera d), del D.M. 19/08/1996 e così come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento di p.s. n. 559/C.10289.13500.A in data 24/06/1999 indirizzata alla Prefettura di Pesaro, le attività di spettacolo o trattenimento e di somministrazione sono compatibili, purché le due attività (somministrazione e trattenimento) si svolgano:

- a) nello stesso locale : nel qual caso l'intero complesso sarà sottoposto alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/1996;
- b) in locali distinti e comunicanti tramite disimpegni : nel qual caso il solo locale adibito a spettacolo o trattenimento sarà sottoposto alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/1996.

Circa l'ambito di applicazione delle nuove indicazioni di prevenzione incendi, si ritiene che esse si applichino al commercio su aree pubbliche organizzato in fiere e mercati. In relazione all'impiego di G.P.L., parrebbero altresì rientrare nel campo di applicazione della direttiva le seguenti attività:

- ✓ manifestazioni fieristiche (campionarie, espositive, ecc.)
- ✓ commercio itinerante su aree pubbliche con veicoli o banchi rimovibili
- ✓ commercio su aree pubbliche in box, chioschi, ecc.

- ✓ vendita su aree pubbliche dei propri prodotti da parte di agricoltori (art. 4 - D.Lgs. 228/2001)
- ✓ commercio mediante strutture mobili nei piazzali antistanti medie e grandi strutture di vendita
- ✓ vendita a domicilio con autonegozi (catering, banqueting, ecc.)
- ✓ preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee.

Il comune ha – come è noto - piena competenza sulla istituzione, regolamentazione, gestione e vigilanza di fiere e mercati e altre forme di commercio su aree pubbliche. Di conseguenza il comune dovrà tenere conto della nuova nota del Ministero dell'interno in sede di istituzione di nuove manifestazioni e di adeguamento della regolamentazione delle manifestazioni e delle attività esistenti.

Il comune dovrà altresì provvedere alla modifica modulistica di SUAP (domande, SCIA, autorizzazioni, ricevute, concessioni di posteggio, ecc.) ed alla elaborazione del Piano di Sicurezza di fiere e mercati.

Affinché gli imprenditori e gli organizzatori delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva abbiano contezza delle prescrizioni di prevenzione incendi connesse all'impiego del G.P.L., nella modulistica saranno inserite «prescrizioni» (o «dichiarazioni») del tipo: *«che in caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi, ovvero di utilizzo di impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto, verranno scrupolosamente rispettate le prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell'Interno prot. n.0003794 del 12/03/2014»*

Il Piano di Sicurezza antincendi per fiere e mercati, a parere di chi scrive, dovrà indicativamente essere composto dei seguenti elaborati:

- ✓ Relazione tecnica descrittiva della consistenza e delle caratteristiche delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche, delle strutture installate e dei veicoli operanti, delle vie di esodo, della presenza e della ubicazione delle attrezzature e impianti antincendio disponibili, ecc.;
- ✓ Cartografia di fiere e mercati, rappresentante le aree interessate alle manifestazioni e le aree adiacenti, la disposizione dei banchi, degli autonegozi e delle altre strutture presenti, nonché le altre installazioni e dispositivi antincendio, i servizi igienici, ecc.;
- ✓ Regolamentazione antincendio, contenente le norme di comportamento, generali e speciali, le raccomandazioni, gli obblighi ed i divieti, cui gli operatori i residenti ed i frequentatori delle manifestazioni dovranno attenersi.

Il comune dovrà inoltre organizzare e porre in essere un'adeguata attività informativa, diretta a raggiungere:

- ✓ i commercianti su aree pubbliche, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo e di copia della regolamentazione antincendio;

✓ i residenti e gli utenti di fiere mercati attraverso iniziative informative sui giornali locali, la distribuzione di materiale illustrativo circa i pericoli e le norme di sicurezza antincendi, l'installazione di pannelli esplicativi in prossimità delle aree interessate, ecc..

Anche per quanto attiene le manifestazioni temporanee, appare opportuno che il comune provveda alla necessaria attività informativa diretta a Pro Loco, comitati, associazioni ed enti che solitamente organizzano eventi e manifestazioni temporanee.

Potrebbe rivelarsi altresì efficace l'installazione di pannelli informativi (“totem”) in prossimità delle aree di mercato, in vicinanza degli spazi in cui vengono solitamente organizzate manifestazioni temporanee, ecc.

Permangono, allo stato, ancora alcuni dubbi ed incertezze circa:

- ✓ i termini e le scadenze entro le quali il Comune deve provvedere agli adeguamenti e adempimenti;
- ✓ l'organo comunale competente alla approvazione del Piano di Sicurezza di fiere e mercati;
- ✓ l'opportunità di sottoporre preventivamente al parere dei Vigili del Fuoco il Piano di sicurezza comunale, anche se non espressamente stabilito;
- ✓ i tempi e le modalità di effettuazione dei controlli, spesso in passato richiesti dagli stessi comuni ai Vigili del Fuoco.

E' pertanto auspicabile l'emanazione di chiarimenti da parte del Ministero o per lo meno a livello locale da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

In conclusione, è evidente che l'impiego del G.P.L. nelle predette attività economiche è pericoloso e ha in passato determinato gravi incidenti; è quindi senz'altro corretto cercare di operare per prevenire il ripetersi di tali incidenti. Tuttavia, soprattutto i piccoli comuni, in tempi di *spending review*, di rispetto del patto di stabilità, di ristrettezze di bilancio, ecc., hanno una spiccata carenza di mezzi, di risorse e di specifiche competenze professionali in materia di prevenzione incendi, a fronte di una normativa di settore alquanto complessa e spesso di difficile applicazione. Possiamo solo sperare in una rapida approvazione del nuovo Testo unico di prevenzione incendi, recentemente annunciato dal Ministro dell'interno, che dovrebbe cambiare – finalmente – anche l'approccio alle problematiche di prevenzione incendi, da un sistema “prescrittivo”, ad una logica “prestazionale”.

4 giugno 2014